



AGENDA URBANA REGIONALE

CITTÀ DI PALERMO E BAGHERIA

ASSE PRIORITARIO 2

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI DI BASE E DI AMBIENTE, PROFESSIONALI DI TERZI, SVILUPPO SOFTWARE, ORGANIZZAZIONE PROCESSI E CHANGE MANAGEMENT, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, COLLAUDO E AVVIAMENTO, INCLUSI I SERVIZI DI COLLABORAZIONE INTEGRATI, PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI CODICE LOCALE AU_BA.2.2.1 E AU_BA.2.2.3 DI CUI ALLE AZIONI 2.2.1 E 2.2.3 DELL'AGENDA URBANA DELLA CITTÀ DI BAGHERIA - PO FESR SICILIA 2014 – 2020 CUP PROGETTO AZIONE 2.2.1 B54E20000750006 – CUP PROGETTO AZIONE 2.2.3 B54E20000740006

CIG 8764339158

Avviso pubblico

Versione 1.0 del 19/07/2021



CITTÀ DI BAGHERIA

Indirizzo: Corso Umberto I, 165

C.F. 81000170829

P.IVA 00596290825

DIREZIONE V – *"Lavori Pubblici e Urbanistica"*

Servizio Gare e Appalti

Ufficio di Segreteria 091/943805

programmazionebagheria@pcert.postecert.it

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

in pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante dal **al**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI DI BASE E DI AMBIENTE, PROFESSIONALI DI TERZI, SVILUPPO SOFTWARE, ORGANIZZAZIONE PROCESSI E CHANGE MANAGEMENT, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, COLLAUDO E AVVIAMENTO, INCLUSI I SERVIZI DI COLLABORAZIONE INTEGRATI, PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI CODICE LOCALE AU_BA.2.2.1 E AU_BA.2.2.3 DI CUI ALLE AZIONI 2.2.1 E 2.2.3 DELL'AGENDA URBANA DELLA CITTÀ DI BAGHERIA - PO FESR SICILIA 2014 – 2020 CUP PROGETTO AZIONE 2.2.1 B54E20000750006 – CUP PROGETTO AZIONE 2.2.3 B54E20000740006

CIG 8764339158



La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI BAGHERIA –C.F. 81000170829 P.IVA 00596290825 Corso Umberto I, 165 90011 BAGHERIA (PA) – Italia.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

TIPOLOGIA: fornitura di servizi CPV-72000000-5 “Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto”

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 20.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A corpo.

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 23/08/2021 alle ore 10:00

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: il giorno 08/09/2021 alle ore 09:00.

BANDO DI GARA INVIATO ALLA G.U.U.E. il giorno 22/07/2021

Alla presente procedura ordinaria si applica la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui alla Legge 11 settembre 2020 n. 120 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76 recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Sommario

Articolo 1

PREMESSE	8
----------------	---

Articolo 2

ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA	10
---	----

Articolo 3

PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA	12
-----------------------------------	----

Articolo 4

DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA	13
--	----

Articolo 5

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	13
5.1 Documenti di gara.....	14
5.2 Chiarimenti.....	15
5.3 Comunicazioni	15

Articolo 6

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	17
---	----

Articolo 7

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	19
7.1 Durata	19

Articolo 8

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	19
---	----

Articolo 9

REQUISITI GENERALI.....	21
-------------------------	----

Articolo 10

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	22
10.1. Requisiti di idoneità	23
10.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	23
10.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	24
10.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	26
10.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	28

Articolo 11	
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO.....	28
Articolo 12	
GARANZIA PROVVISORIA	29
Articolo 13	
SOPRALLUOGO -NON PREVISTO	33
Articolo 14	
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	33
Articolo 15	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E	
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	34
15.1 Modalità di sottoscrizione digitale	36
Articolo 16	
SOCCORSO ISTRUTTORIO	37
16.1 PRECISAZIONI PER AVVALIMENTO	38
Articolo 17	
CONTENUTO DELLA “BUSTA” A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
17.1. DOMANDA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	39
17.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)	41
17.3 Informazioni sull'operatore economico	41
17.4 Motivi di esclusione	43
17.5 Criteri di selezione	44
17.6 Dichiarazioni finali	44
17.7 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	45
17.7.1 Dichiarazioni integrative	45
17.7.2 Documentazione a corredo	49
17.7.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	51
Articolo 18	
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA.....	54
Articolo 19	
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA	57
Articolo 19	
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	59

20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	59
20.1.1 SOGLIA DI SBARRAMENTO	61
20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	61
20.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	63
20.4. Metodo per il calcolo del punteggio	63
20.4.1 Riparametrazione	64
20.4.2 Precisazioni rispetto al Bando tipo ANAC n. 1	64
20.4.3 Consolidamento della graduatoria	65
Articolo 21	
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	66
Articolo 22	
COMMISSIONE GIUDICATRICE	68
Articolo 23	
APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE....	69
Articolo 24	
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	71
Articolo 25	
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	72
25.1 Consolidamento della graduatoria	75
25.2 Termini di vincolatività delle offerte.....	75
Articolo 25	
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	79
Articolo 26	
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	79
Articolo 27	
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	79
27.1 Finalità del trattamento	79
27.2 Natura dei dati trattati	80
27.3 Modalità del trattamento dei dati	80
27.4 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati	80
27.5 Periodo di conservazione dei dati.....	81
27.6 Processo decisionale automatizzato	81
27.7 Diritti dell'interessato	81



27.8 Consenso al trattamento dei dati personali 82

Articolo 1 PREMESSE

Con determinazione a contrarre n° 204 del 20/07/2021 il Dirigente della Direzione V "Lavori Pubblici e Urbanistica" del Comune di BAGHERIA ha determinato di affidare la procedura aperta per la fornitura *"DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI DI BASE E DI AMBIENTE, PROFESSIONALI DI TERZI, SVILUPPO SOFTWARE, ORGANIZZAZIONE PROCESSI E CHANGE MANAGEMENT, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, COLLAUDO E AVVIAMENTO, INCLUSI I SERVIZI DI COLLABORAZIONE INTEGRATI, PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI CODICE LOCALE AU_BA.2.2.1 E AU_BA.2.2.3 DI CUI ALLE AZIONI 2.2.1 E 2.2.3 DELL'AGENDA URBANA DELLA CITTÀ DI BAGHERIA - PO FESR SICILIA 2014 – 2020 CUP PROGETTO AZIONE 2.2.1 B54E20000750006 – CUP PROGETTO AZIONE 2.2.3 B54E20000740006"*

di cui ai progetti finanziati a valere del PO FESR Sicilia 2014 -2020 Agenda Urbana ITI "Palermo – Bagheria" Azioni 2.2.1 e 2.2.3.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento della fornitura è il territorio del Comune di BAGHERIA [codice NUTS ITG12]. Più precisamente la fornitura dei servizi richiesti riguarda:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Scrivania virtuale e Libro firma - Servizi di implementazione e interoperabilità</i>	72000000-5	P	132.300,00

2	<i>Servizi di Collaborazione Integrati</i>	72000000-5	P	38.750,00
3	<i>Servizi di Messaggistica - Servizi di Integrazione e interoperabilità</i>	72000000-5	P	39.900,46
4	<i>Servizi di Project Management</i>	72000000-5	P	32.900,00
5	<i>Cittadinanza Digitale – CRM per URP, Servizi al Cittadino e Sportello Comunicazione Eventi</i>	72000000-5	P	72.702,00
6	<i>Cittadinanza – e-Democracy e Partecipazione</i>	72000000-5	P	28.700,00
7	<i>Cittadinanza Digitale – Centro Unico di Prenotazione dei servizi comunali e Video Conferenza</i>	72000000-5	P	23.600,00
8	<i>Estensione dei servizi dell’Hub del Motore di Correlazione e Interprete Semantico</i>	72000000-5	P	46.936,49
9	<i>SUAP Integrato</i>	72000000-5	P	45.950,30
10	<i>Cittadinanza Digitale – Sistema Integrato Servizi Socio- Sanitari (Fascicolo CSAE-CSSI)</i>	72000000-5	P	39.900,10
Importo totale a base di gara				501.639,35

Tabella 1 – Descrizione dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la fornitura non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

L'intervento è stato inserito all'interno del "Programma Biennale dei servizi e Forniture 2020/2021" approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 143 del 30/06/2021 Annualità 2021 - CUI 81000170829202000001.



L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto trattasi di attività valutata come priva di rischi.

L'appalto è finanziato con le risorse dell'Agenda Urbana "ITI-Palermo _ Bagheria" del PO FESR Sicilia 2014 -2020 – Azioni 2.2.1 e 2.2.3 - DDG n. 310 del 30/12/2020 (Azione 2.2.1) e DDG n. 311 del 30/12/2020 (Azione 2.2.3).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Signor **Ciro Raspanti**, dipendente di ruolo del Comune di Bagheria – mail: c.raspanti@comune.bagheria.pa.it 091 - 943270.

Articolo 2

ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "piattaforma telematica") accessibile all'indirizzo <https://portaleappaltibagheria.ponmetropalermo.it/>.

La componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà di seguito indicata anche come "*portale appalti*" nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi:

- nella sezione Informazioni - Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori;
- nella sezione Informazioni - Guida per la presentazione di una offerta telematica.

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale Appalti, raggiungibile all'indirizzo sopra indicato, cliccando su "*Registrati*" nella sezione Area Riservata.



La registrazione è effettuata *una tantum* e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua *AREA RISERVATA* anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di BAGHERIA. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del d.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le *Regole di utilizzo della piattaforma telematica* visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti alla registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al *Call Center* tramite:

- Tel. +39 090 90 18 174 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30
- mail: service.appalti@maggioli.it
- oppure tramite la sezione del portale "ASSISTENZA OPERATORI ECONOMICI" raggiungibile al seguente link:
https://portaleappaltitelematici.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Articolo 3

PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà accedere alla propria **AREA RISERVATA**, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "Guida alla presentazione di offerte telematiche".

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso

ATTENZIONE: non eccedere le dimensioni massime previste per ciascun file e per l'insieme dei file previsti per la busta evidenziati nella pagina!

In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.



Articolo 4

DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della dotazione informatica (hardware e software) di base e dell'accesso all'Area Riservata del "Portale Appalti" del Comune di BAGHERIA.

Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CAdES (*.p7m).

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, qualora richiesta in firma digitale, verrà considerata come carente di sottoscrizione qualora sia firmata con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

Articolo 5

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI



5.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) il Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14, 15 e 16 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- Progetto_AU_BA.2.2.1-signed;
- RELAZIONE TECNICO ECONOMICA-AU_BA.2.2.1_signed;
- Progetto_AU_BA.2.2.3-signed;
- RELAZIONE TECNICO ECONOMICA-AU_BA.2.2.3_signed;
- Capitolato_AU_BA_221_223

2) la Determina a contrarre;

3) il Bando di gara G.U.R.I.;

4) lo Schema bando GUUE;

5) il Disciplinare di gara e relativi allegati vale a dire:

- Mod. 1_Domanda di partecipazione/Istanza in bollo;
- Mod. 1-bis per RTI costituende (eventuale);
- Mod. 1-ter per Avvalimento (eventuale);
- Mod. 2 Documento di Gara Unico Europeo (d'ora in poi DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/2016;
- Mod. 3 Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice;
- Mod. 4 Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1, 4 e 5 Codice;
- Mod. 4-bis dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (eventuale);
- Mod. 5 Offerta economica - da inserire nella busta telematica "C"-offerta economica;
- Mod. 6 - Omissis
- Mod. 7 Dichiarazione "Clausole di Autotutela e Patto di Integrità";
- Mod. 8 Modello dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio;
- Mod. 9 Autorizzazione alla trasmissione documentazione tecnica;



- Mod. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018);
- All. 11 Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale;
- All.11bis ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
- Mod. 12 Modello accettazione Codice comportamento adottato dalla Stazione Appaltante;
- MOD. F23 EDITABILE per assolvimento imposta di bollo;
- Istruzioni per MOD.F23 e *MOD. attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo* (da utilizzare nel caso in cui si assolvano l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno).

La suddetta documentazione di gara è disponibile, oltre che sul *Portale appalti* anche direttamente al seguente link: <https://comune.bagheria.pa.it/>.

Nelle pagine del sito internet della stazione appaltante nella quale sono pubblicati i suddetti documenti di gara è altresì presente il link per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Gli elaborati del progetto esecutivo sono disponibili sul sito internet del comune e sul portale delle gare telematiche cliccando sul link corrispondente.

5.2 Chiarimenti

È possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura esclusivamente tramite la piattaforma telematica entro e non oltre 8 giorni naturali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sempre mediante la piattaforma telematica.

5.3 Comunicazioni

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione / registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76 del Codice.



Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente" del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ai sensi dell'art. 29, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 – saranno effettuate agli operatori tramite il portale appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) del portale appalti stesso. Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un avviso tramite PEC, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della profilazione / registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione "Profilo" - "I tuoi dati") fra i propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.



Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione “Servizi” - “Comunicazioni”) e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

Articolo 6

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto la fornitura dei

SERVIZI DI PROGETTAZIONE, HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI DI BASE E DI AMBIENTE, PROFESSIONALI DI TERZI, SVILUPPO SOFTWARE, ORGANIZZAZIONE PROCESSI E CHANGE MANAGEMENT, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, COLLAUDO E AVVIAMENTO, INCLUSI I SERVIZI DI COLLABORAZIONE INTEGRATI, PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI CODICE LOCALE AU_BA.2.2.1 E AU_BA.2.2.3 DI CUI ALLE AZIONI 2.2.1 E 2.2.3 DELL'AGENDA URBANA DELLA CITTÀ DI BAGHERIA - PO FESR SICILIA 2014 – 2020

In accordo a quanto dettagliato nell'Allegato Capitolato Tecnico e nei progetti di cui alle Azioni 2.2.1 e 2.2.3 dell'Agenda Urbana del PO FESR Sicilia 2014 – 2020 della Città di Bagheria.

Nel capitolato sono stabilite le caratteristiche realizzative richieste, i livelli minimi prestazionali, la modalità di esecuzione della fornitura dei servizi messi a bando, nonché il quadro normativo di riferimento. La descrizione completa della fornitura dei servizi messi a bando è riportata nel capitolato e negli ulteriori elaborati di progetto.

Si precisa che l'oggetto del presente appalto non è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie in quanto le prestazioni previste così come descritte in dettaglio nel Capitolato tecnico sono di natura sostanzialmente omogenea. Pertanto i riferimenti a raggruppamenti di tipo verticale o misto contenuti nel presente disciplinare, devono essere intesi come esemplificazioni in quanto, relativamente alla presente procedura, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile per le ragioni sopra esposte è quello di tipo orizzontale.

Il contenuto del presente appalto riguarda l'erogazione di fornitura di servizi riconducibili alla sotto indicata categoria:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo [€]
1	Scrivania virtuale e Libro firma - Servizi di implementazione e interoperabilità	72000000-5	P	132.300,00
2	Servizi di Collaborazione Integrati	72000000-5	P	38.750,00
3	Servizi di Messaggistica - Servizi di Integrazione e interoperabilità	72000000-5	P	39.900,46
4	Servizi di Project Management	72000000-5	P	32.900,00
5	Cittadinanza Digitale – CRM per URP, Servizi al Cittadino e Sportello Comunicazione Eventi	72000000-5	P	72.702,00
6	Cittadinanza – e-Democracy e Partecipazione	72000000-5	P	28.700,00
7	Cittadinanza Digitale – Centro Unico di Prenotazione dei servizi comunali e Video Conferenza	72000000-5	P	23.600,00
8	Estensione dei servizi dell'Hub del Motore di Correlazione e Interprete Semantico	72000000-5	P	46.936,49
9	SUAP Integrato	72000000-5	P	45.950,30
10	Cittadinanza Digitale – Sistema Integrato Servizi Socio- Sanitari (Fascicolo CSAE-CSSI)	72000000-5	P	39.900,10
Importo totale a base di gara				501.639,35

Tabella 2 - Oggetto dell'appalto



L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

L'importo stimato complessivo dell'appalto al netto dell'I.V.A. e delle altre imposte e contributi di legge, ammonta ad €. 501.639,35.

L'importo stimato di Euro 1.504.918,05 è assunto alla base per la quantificazione dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui al paragrafo 10.2 per la partecipazione alla presente procedura di appalto e per il calcolo della cauzione provvisoria richiesta.

L'appalto è costituito da un unico lotto. Al fine di mantenere una uniformità ed omogeneità dei servizi digitali che andranno a costituire la fornitura oltre che in termini di economicità, la stessa risulta non essere non suddivisibile in lotti.

Articolo 7

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

7.1 Durata

Ai sensi dell'art. 3.1 del CSA, la durata dell'appalto è di max **14 mesi** decorrenti dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione, previa adozione della determina di aggiudicazione definitiva anche nelle more della stipulazione del contratto.

In particolare la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120 nonché del decreto-legge 77 del 31/05/2021.

Articolo 8

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, quest'ultimo è tenuto ad indicare anch'esso in sede di offerta i consorziati per i quali concorre.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 9

REQUISITI GENERALI



Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Articolo 10

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del Codice, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso codice e con le modalità specificate nei successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3 in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

In relazione alla verifica di cui al comma 1, la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass.

10.1. Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale come ad esempio per i soggetti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente che ne disciplina l'attività e i relativi statuti devono prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara. Si precisa altresì che l'iscrizione agli Albi e/o Registri ove richiesta dalla normativa settoriale, è condizione sia per la partecipazione, sia per la stipula del contratto, sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto, qualora ad esempio, l'operatore economico fosse cancellato dall'albo e/o registro, non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. In particolare per le Società Cooperative, si richiede l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. del 23/06/2004, e per le Cooperative sociali anche l'iscrizione all'albo regionale da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico sia coerente con quello oggetto del lotto per cui si presenta offerta.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

(dati da riportare nella Parte IV: Criteri di selezione – lett. B: Capacità economica e finanziaria – del Mod._2 (D.G.U.E.))

- b) si richiede un Fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) non inferiore ad Euro 1.504.918,05 IVA esclusa;

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, il requisito del fatturato globale medio annuo è richiesto secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati con l'oggettiva necessità, valutata dalla stazione appaltante, che una commessa di complessità organizzativa e gestionale come quella del presente appalto sia gestita da parte di un operatore economico che abbia un volume di attività tale da implicare una capacità economica e finanziaria idonea. Il fatturato globale richiesto è comunque tale da garantire l'apertura al mercato delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui all'art. 3, lett. aa) del Codice.

Il periodo di riferimento è quello degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili; pertanto il triennio si riferisce ai documenti tributari e contabili relativi ai tre esercizi finanziari disponibili e antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, che risultano depositati e approvati.

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lettera b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento.

10.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

c) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni:

- c1) [elenco di forniture analoghe]

- forniture di servizi digitali come in seguito definite, di importo complessivo non inferiore a 1.504.918,05 IVA esclusa. Per forniture di servizi analoghe ai fini del presente requisito si intendono forniture erogate nell'ambito di uno o più contratti ciascuno dei quali comprenda nei rispettivi oggetti attività di sviluppo piattaforme digitali e di migrazione banche dati per Enti Locali.

- c2) [fornitura "di punta"]

- una singola fornitura di servizi digitali (erogata quindi nell'ambito di un singolo contratto) eseguita con buon esito e formalmente accettata e pagata dalla committenza – che oltre ad avere tutte le caratteristiche sopra richieste per l'elenco delle forniture di servizi analoghe per quanto riguarda il contenuto e la tipologia delle prestazioni e quindi riguardi la *"implementazione di piattaforme digitali e/o la migrazione di banche dati per Enti Locali"* sia di importo, al netto di IVA, di almeno Euro 501.639,35 €.

Con riferimento ai requisiti di cui al punto 10.3 lett. c1) (elenco forniture analoghe) e lett. c2) (fornitura di punta) si precisa che:

- il triennio rilevante ai fini della maturazione è il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE (2018, 2019 e 2020);
- sono considerati validi anche i contratti stipulati prima del triennio ma eseguiti (cioè con consegna dei servizi come da attestazione della committenza, ...) nel triennio. Non si considereranno validi i contratti stipulati nel triennio ma non interamente eseguiti nel triennio di riferimento.
- nel caso in cui un operatore economico abbia eseguito forniture di servizi nell'ambito di RTI, ai fini del soddisfacimento dei requisiti, lo stesso potrà utilizzare solo la quota da esso assunta nell'ambito del raggruppamento e direttamente eseguita, la quale dovrà corrispondere sia dal punto di vista economico sia da quello contenutistico delle prestazioni a quanto richiesto nei requisiti stessi;

In particolare si richiede agli operatori economici di indicare nel DGUE (e/o nel Mod. 1), importi, periodi di esecuzione, CPV e la precisa e dettagliata descrizione dell'oggetto e dei contenuti delle forniture rese e dei committenti (pubblici o privati), in modo da consentire al *Seggio di gara* di desumere con chiarezza e senza possibilità di equivoci la presenza delle caratteristiche richieste dalla stazione appaltante ai fini del soddisfacimento dei requisiti.

Si sottolinea inoltre che è sufficiente produrre le suddette dichiarazioni e documentazione integrativa solo con riferimento ad un numero di commesse sufficiente a raggiungere l'importo minimo del requisito.

I criteri di selezione di cui ai punti 10.3, lettere c1) e c2), ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) sono richiesti al fine di garantire la capacità dell'operatore economico di svolgere questa tipologia di fornitura, che necessita di particolari competenze e professionalità significative.

Comprova requisiti

La comprova dei requisiti di cui ai punti 10.3, lettere c1) e c2), è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

oppure

- copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione delle forniture svolte;

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

oppure

- fatture quietanzate relativi alle forniture prestate;
- copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione delle forniture svolte cui si riferiscono le fatture prodotte, gli importi, e il periodo di durata;

10.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Relativamente alla presente procedura l'unica forma di raggruppamento configurabile è quella di tipo orizzontale, non essendo previste prestazioni secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e/o ai registri/albi di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Richiamato quanto prescritto:

- dall'art. 48, comma 4, del Codice per cui è fatto obbligo di specificare nell'offerta le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dall'art. 83, comma 8, del Codice in base al quale i singoli componenti dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) (RTI, consorzi ordinari, reti d'impresa e GEIE) devono possedere i requisiti nelle misure stabilite nel bando e che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, si precisa che con riferimento al requisito del fatturato globale medio annuo di cui al punto 10.2 lett. c) ed al requisito dell'elenco delle forniture analoghe svolte di cui al punto 10.3 lett. c1), nella presente procedura di affidamento viene richiesto, a pena di esclusione, il possesso da parte della mandataria di almeno il 50% e per ciascuna mandante di almeno il 20% di entrambi i suddetti requisiti, fermo restando l'intero soddisfacimento dei predetti requisiti da parte dei RTI, consorzi ordinari, reti, GEE nel loro insieme.

In caso di operatori di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice composti da due soli soggetti (una mandataria ed una sola mandante) la mandataria deve possedere, pena l'esclusione, almeno il 51% di entrambi i suddetti requisiti.

Non essendo state previste suddivisioni in prestazioni principali e prestazioni secondarie si considera sufficiente – al fine del soddisfacimento di quanto sopra richiesto relativamente all'obbligo di specificare nell'offerta le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 4, del Codice – l'indicazione della quota percentuale di assunzione/esecuzione delle forniture da parte dei singoli componenti il RTI, consorzio ordinario, rete o GEIE.

La fornitura "di punta" di cui al precedente punto 10.3 lett. c2) non è frazionabile e deve pertanto essere posseduta, pena l'esclusione, per intero dalla mandataria.

Per quanto riguarda la corrispondenza fra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione – fermo restando che la mandataria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria - si stabilisce che, a pena di esclusione:

- ogni singolo componente dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) (RTI, consorzi ordinari, reti d'impresa e GEIE) non può assumere ed eseguire le prestazioni in quota



percentuale superiore alle quote dei requisiti di cui ai punti 10.2 lett. c) e 10.3 lett. c1) posseduti. È invece consentito che uno o più componenti dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) assumano quote di partecipazione/esecuzione inferiori alla quota dei suddetti requisiti utilizzata per la qualificazione alla presente procedura fermo restando il rispetto delle quote minime di possesso sopra richieste.

10.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 10.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 10.2 e 10.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a.a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- a.b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 47 del codice, così come modificato dalla legge n. 55 del 14.06.2019 di conversione in legge del decreto legge 32/2019 c.d. decreto "Sblocca Cantieri", il consorzio stabile che partecipa alla gara deve avere i requisiti o in proprio o tramite consorziate indicate per l'esecuzione (solo consorziate esecutrici e non le consorziate in genere).

Articolo 11

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 89 del "Codice" il concorrente potrà fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). Il concorrente e l'impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni prescritte dal citato



art.89, secondo le modalità indicate nel D.G.U.E. (Parte II, Sezione C) nonché le documentazioni prescritte dal citato art. 89.

È sanabile, mediante ricorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È ammesso il ricorso all'istituto del subappalto. L'Operatore Economico potrà indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, indicandone la relativa percentuale.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Articolo 12

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- b.1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto pari ad €. 10.032,79 = diecimilaetrentadue€/79, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b.2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei



requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- 1.a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- 1.b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di BAGHERIA che ha il seguente CODICE IBAN:

IBAN IT87 Q076 0104 6000 0001 5646 904

(Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena di Bagheria)

(causale "garanzia provvisoria beneficiario Comune di BAGHERIA procedura aperta CIG 8764339158) precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (codice identificativo e l'oggetto della gara) . In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma.

- 1.c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - 5a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 5b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - 5c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 13

SOPRALLUOGO -NON PREVISTO

Articolo 14

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020.

L'entità della contribuzione è la stessa di quella dell'anno 2019 di cui alla Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174.



Per la partecipazione alla presente procedura di gara è previsto un versamento a favore dell'ANAC a carico degli operatori economici € 70,00 (settanta,00 €).

Articolo 15

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **10.00 del giorno 23/08/2021**.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo:

<https://portaleappaltibagheria.ponmetropalermo.it/>

con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nel Manuale "*Guida per la presentazione di una offerta telematica*".

Nel proseguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- a) Busta amministrativa;
- b) Busta tecnica;
- c) Busta economica.

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà "aprire" le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente "aprire" e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica ed "aprire" e controllare quest'ultima prima di "aprire" la busta economica. Quindi con l'espressione "aprire" le "buste", trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella "busta" stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.



Si evidenzia che l'asterisco (*) posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione richiesta.

I documenti (file) caricati (upload) all'interno della piattaforma telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte ("Fine ricezione offerte"). Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con adeguato anticipo rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli "screenshot" delle schermate di segnalazione di errori).

Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla stazione appaltante.

Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto saranno considerate escluse ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle "buste" pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della "busta" A contenente la documentazione amministrativa comporterà l'esclusione per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

Si precisa, inoltre, che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE".

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno contattare il Call Center come indicato in premessa.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 17.1 (Domanda di partecipazione); 17.2 DGUE; 17.3.1 Dichiarazioni integrative; 17.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. Anche le parti delle offerte tecniche relative a criteri tabellari o on/off e le offerte economiche potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante laddove presenti e disponibili sul portale appalti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

15.1 Modalità di sottoscrizione digitale

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte



digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale avente tutte caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

Non necessità della produzione di copia di un documento identità.

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte con firma digitale non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

Articolo 16

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- -il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

16.1 PRECISAZIONI PER AVVALIMENTO

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al Mod. 1 - con la quale l'operatore ausiliato esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- B. La dichiarazione con la quale l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (preferibilmente secondo il Mod. 1-ter);
- C. Le dichiarazioni che la stessa ausiliaria deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara (Mod. 1-ter);
- D. Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai punti A) e B) di cui sopra non è sanabile tramite soccorso istruttorio e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V ,4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto C) può essere oggetto di soccorso istruttorio. La mancata produzione del contratto di avvalimento di cui al punto D) può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente alla certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La



mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 4 (=quattro) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 17

CONTENUTO DELLA "BUSTA" A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere quanto specificato nei seguenti sotto-paragrafi.

17.1. DOMANDA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

(utilizzando preferibilmente il Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione e, se del caso, il Modello 1 bis _per RTI costituende e il Modello 1-ter _per Avvalimento) (in caso di ricorso all'avvalimento).



La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello F23 oppure con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale, come indicato nel successivo sottoparagrafo corrispondente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto nelle premesse del presente disciplinare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

1. in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
2. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

17.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

(firmato digitalmente, secondo il Modello 2_DGUE. Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore)

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

17.3 Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.



Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il Modello 1-ter al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente -
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il Modello 1-ter al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la
4. quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. originale o copia autentica del contratto di avalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
6. PASSOE dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente, senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa)

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3

- o Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice, allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.



Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non ritenga di dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per conto di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice tramite il Modello 4 predisposto dalla stazione appaltante, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice].

In tal caso tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

17.4 Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D - Parte III del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 5 lett b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice e di cui all'art. 80 comma 4. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il Modello 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 , 4 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 17.3.1.

Si puntualizza che ai sensi dell'art. 80 comma 4 del Codice così come modificato dall'art. 8, comma 5 lett b) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, gli operatori economici potranno essere esclusi dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare gli stessi non hanno



ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo dell'art. 80 comma 4 stesso.

17.5 Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso i requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d. la sezione D per dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

17.6 Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- in caso di impresa singola, dall'impresa stessa;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- -nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

ed inoltre, come già richiesto sopra relativamente alla Parte II del DGUE

- in caso di avalimento, oltre che dall'ausiliata anche dall'ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.7 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

17.7.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta [utilizzando preferibilmente il Mod. 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice];

1-bis. dichiara [utilizzando preferibilmente il Mod. 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1, 4 e 5 Codice ed eventualmente il Mod. 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice] tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al DL 135/2018 e al DL 32/2019 come convertito con legge 55/2019]:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

- dichiara - al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice (con particolare riferimento alle lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

- dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di

esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del Codice, le eventuali violazioni gravi (ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del quarto comma dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016) agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante le opportune valutazioni ai sensi degli ultimi due periodi del citato quarto comma dell'art. 80 del codice, come modificato dall'art. 8, comma 5 lett b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 1-bis devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al precedente paragrafo 15.2 tenuti a presentare il DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc...).

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura del servizio;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile al link <https://comune.bagheria.pa.it/trasparenza/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/>

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

5. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto tra cui:

- l'impegno a dare avvio all'esecuzione della fornitura dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

6. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

7. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. "omissis" - presa visione dei luoghi;

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

11. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, e se del caso dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da

segreto tecnico/commerciale. A tal proposito la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

12. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n.2016/679;

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art. 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art. 163 del RD 267/1942

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice. Con riferimento al necessario avalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186-bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, da inserire nella busta A "Documentazione amministrativa".

15. accetta, a pena di esclusione, della Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di BAGHERIA ed il Comune di BAGHERIA.

15 bis. accetta, a pena di esclusione, il protocollo di legalità “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” (allegato 11_bis) stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.1.2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, dai punti n. 2 al punto 15, potranno essere rese nell’ambito della domanda di partecipazione Modello 1_ Domanda/Istanza.

16. accetta, a pena di esclusione, le “CLAUSOLE DI AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITÀ” del Comune di BAGHERIA allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) (Mod_7)

In caso di avvalimento, le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria:

- con riferimento al punto n. 1, utilizzando preferibilmente il Mod. 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice e 1-bis (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); con riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 1bis utilizzando preferibilmente il Mod. 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice ed eventualmente Mod. 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice;
- con riferimento ai punti n. 5 (codice di comportamento); n. 8 (white list), n. 9 (operatori non residenti) e n. 13 (privacy) utilizzando preferibilmente il Mod. 1 ter_ per Avvalimento.

17.7.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

18. File relativo al Passoe (di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016) relativo al concorrente firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;

Si precisa che:



- a.i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- a.ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

19. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC sottoscritta digitalmente;

20. Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di **Euro 16,00** relativa all'istanza di partecipazione.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

- mediante il pagamento tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà anche possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Nella compilazione del modello F23 sarà necessario attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate al link sopra indicato ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. Ufficio o Ente TXG (che è il codice dell'ufficio territoriale di BAGHERIA nella Tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di BAGHERIA – nel campo 11. Codice Tributo inserire 456T nel campo 10. Estremi dell'atto o del Documento inserire anno e CIG di riferimento – nel campo 12. Descrizione lasciare IMPOSTA DI BOLLO). Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta “F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare” scegliere il campo Altri casi.

oppure

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nel portale appalti copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

17.7.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 17.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

- i. (se l'originale è un documento nativo digitale) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 17.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

- ii. ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 15.1 e dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

- iii. iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti di fornitura/prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 17.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei forniture/prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo (utilizzando preferibilmente il Mod. 1-bis) attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti di forniture/prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti di prestazioni/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 17.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti di fornitura/prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti di fornitura/prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)

- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti di fornitura/prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 17.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (Mod._1) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti nel Mod._1bis.

Articolo 18

CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:



1) relazione tecnica/organizzativa dei servizi offerti. L'offerta tecnica deve essere articolata in tanti paragrafi quanti sono i criteri di valutazione di tipo qualitativo discrezionali evidenziati nella tabella di cui al paragrafo 20.1 del presente disciplinare di gara (criteri A, B, C, D). All'interno dell'offerta la distinzione tra i paragrafi suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di valutazione.

Si richiede di produrre offerte tecniche che, fermo restando il limite dimensionale dei file indicati nel paragrafo 1, preferibilmente nel loro insieme non superino complessivamente le facciate a video indicate nella tabella di cui al capitolo 20. I concorrenti sono tenuti a numerare progressivamente la facciate dell'offerta tecnica.

Nell'ambito dell'offerta tecnica dovranno essere specificati e dettagliati gli apporti specifici e le attività assunte da parte di ogni singolo soggetto facente parte del RTI, consorzio ordinario o GEIE per fornire tutti gli elementi utili ad una compiuta valutazione delle offerte tecniche stesse da parte della commissione giudicatrice.

Il metodo di assegnazione dei punteggi che verrà adottato relativamente ai predetti criteri di valutazione è dettagliatamente descritto nella tabella di cui al successivo paragrafo 20.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

La suddetta offerta tecnica, da inserirsi nella busta B dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 17.1. e quindi:



- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio. Tale circostanza sarà considerata alla stregua della mancata presentazione dell'offerta tecnica e comporterà l'esclusione.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del CSA e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta per la parte tecnico/qualitativa, miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel CSA. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscano i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga una istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono



segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutela.

Articolo 19

CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

La “busta” telematica C) deve contenere, pena l'esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Mod. 5_ allegato al presente disciplinare di gara.

Si precisa che è richiesto a pena di esclusione, l'indicazione nell'ambito della “busta” C dei seguenti elementi:

a) ribasso percentuale unico sull'importo di € 501.639,35 IVA esclusa e al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso d'asta. ***L'offerta di ribasso percentuale non potrà comprendere più di CINQUE cifre decimali dopo la virgola, espresso sia in cifre che in lettere; nel caso di offerta espressa in più di cinque cifre decimali quelle eccedenti non saranno prese in considerazione, procedendo al relativo troncamento***

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 17.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

Si precisa che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta l'esclusione immediata dalla gara.

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha scelto per la formazione della busta economica, nell'ambito delle funzioni disponibili sulla piattaforma telematica, la modalità "solo upload di documenti", per cui il file contenente l'offerta economica dovrà essere predisposto dall'operatore economico contenendo quanto prescritto nel presente disciplinare ed in particolare



al presente articolo 19 ed utilizzando preferibilmente il Mod. 5 Offerta economica da scaricare, compilare, firmare e caricare sul portale.

L'offerta economica di cui al punto 1) da inserirsi nella busta C, dovrà pena l'esclusione, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovranno essere firmati digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 17.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari o imprese in coassicurazione costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("FINE RICEZIONE OFFERTE").

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

Articolo 20

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La ripartizione dei punteggi tra gli aspetti qualitativi delle offerte (relativi alle offerte tecniche) ed il prezzo

(relativo alle offerte economiche) sarà la seguente:

Offerta tecnica - Criteri A,B,C,D,E,F	80
Offerta economica – Criterio O	20
Totale	100

Tabella 3 – Ripartizione dei pesi tra Offerta Tecnica ed Offerta Economica

20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

[criteri qualitativi o discrezionali (colonna D)] Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

[criteri tabellari (colonna T)] Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è assegnato automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

Si precisa che un criterio motivazionale comune sarà rappresentato dalla chiarezza e precisione delle indicazioni contenute nell'offerta tecnica e della loro idoneità a tradursi in chiari e precisi obblighi contrattuali.

Inoltre, in caso di concorrenti con natura plurisoggettiva come RTI, consorzi ordinari, GEIE o anche consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c), del Codice, dovrà essere chiarito l'apporto

prestazionale specifico di ogni singolo componente e i rapporti/modalità di coordinamento dei vari soggetti che in concreto opereranno nell'erogazione della fornitura.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A- Progetto tecnico proposto	30	30	0	0
B- Organigramma del progetto – Professionalità del team del progetto	10	10	0	0
C- Esperienza dell'appaltatore in servizi similari per Enti locali con più di 20.000 abitanti	10	10	0	0
D- Qualità del Piano di Formazione del personale dell'Ente	10	10	0	0
E-Numero giornate formazione erogate: 70 giornate → 0 punti 80 giornate → 2 punti 90 giornate → 4 punti 100 giornate → 6 punti 110 giornate → 8 punti 120 giornate → 10 punti	10	0	0	10
F- Cronoprogramma (Punteggio massimo 10 punti attribuito al concorrente che svolgerà il servizio nel minor tempo rispetto ai 14 mesi fissati per l'appalto). Tempo minimo fissato a mesi 10. 10 punti per mesi 10 8 punti per mesi 11 6 punti per mesi 12 4 punti per mesi 13 2 punti per mesi 14.	10	0	0	10

<i>Totale</i>	<i>Max</i> 80 punti	<i>Max</i> 60 punti	<i>Max</i> 0 punti	<i>Max</i> 20 punti
---------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Tabella 4 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

20.1.1 SOGLIA DI SBARRAMENTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento - riferita alla somma dei punteggi ottenuti nei seguenti criteri qualitativi discrezionali A) B), C), D, per i quali si valuta essenziale il raggiungimento di un livello minimo qualitativo di punti 22. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Si precisa che, ai fini della verifica del superamento o meno della soglia di sbarramento si prenderanno in considerazione i punteggi ottenuti nei criteri sopra indicati, prima della riparametrazione di cui al successivo paragrafo 18.4. Ciò al fine di evitare che, nel caso in cui si presentassero solo offerte valutate di bassa qualità in base ai prestabiliti criteri, per effetto della riparametrazione tutte queste fossero portate vicino ai valori massimi previsti per i prestabiliti criteri di valutazione nella tabella di cui sopra, venendo così a superare la soglia di sbarramento non in base alla intrinseca qualità e pregio delle proposte, ma solo per effetto dell'applicazione di meccanismi automatici, venendo a vanificare, la ratio stessa della soglia di sbarramento.

20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei criteri qualitativi di cui alla Tabella di cui sopra, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa come segue:

- mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi e migliorare la leggibilità della motivazione vengono previsti i seguenti giudizi sintetici che saranno utilizzati dalla Commissione per ciascun elemento di valutazione di cui ai criteri di valutazione, individuati nella tabella di cui sopra.

A ciascuno di tali giudizi corrisponderà un coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoesposta tabella:

Giudizio	Coefficiente
Massimo livello di adeguatezza della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.	Da 0,9 a 1
Livello più che adeguato della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.	da 0,7 a < 0,9
Livello adeguato della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.	da 0,6 a < 0,7
Livello parzialmente adeguato della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire	da 0,4 a < 0,6
Del tutto inadeguato/scarso livello di adeguatezza della proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire.	da 0 a < 0,4

Tabella 5 - Giudizi offerta tecnica

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

20.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico (=O_i) un coefficiente, variabile da zero ad uno calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare.

Con riferimento al criterio O - ribasso offerto sull'elenco prezzi

$O_i = (R_i/R_{max})^{0,5}$ dove:

R max = Ribasso massimo offerto in sede di gara

Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo.

In riferimento alle offerte economiche, si puntualizza che sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara; in caso di discordanza tra i valori economici offerti in lettere ed in cifre numeriche, prevarranno i valori offerti in lettere.

20.4. Metodo per il calcolo del punteggio

Si precisa che:

- le offerte tecniche relative ai criteri discrezionali (D), ai criteri tabellari (T) e quantitativi (Q) indicati nella precedente tabella di cui al precedente sotto-paragrafo 20.1 dovranno essere inserite nella “busta” B);
- l'offerta economica nella “busta” C).

Rimane causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle “buste” A o B.

La commissione giudicatrice – dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche - formerà la graduatoria finale complessiva in base al metodo aggregativo compensatore come esplicitato nella seguente formula matematica:

$$P_i = C_{ai} \text{ riparam.} * P_a + C_{bi} \text{ riparam.} * P_b + \dots + F_i * 5 + G_i * 10 + O \text{ off. econ.} * 20$$

dove:

- P_i è il punteggio complessivo totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

- $C_{ai} \text{ riparam.}$, $C_{bi} \text{ riparam.}$ sono i coefficienti riparametrati attribuiti nei criteri discrezionali (D) a, b, c, d, e dopo la riparametrazione al concorrente i-esimo;

- F_i è il coefficiente relativo al criterio F), G_i è il coefficiente relativo al criterio G) (non soggetti a riparametrazione) del concorrente i-esimo

- $O \text{ off. econ.}$ è il coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;

- P_a è il peso del criterio di valutazione a;

- P_b è il peso al criterio di valutazione b ecc...

- $P \text{ off. econ.}$ è il peso all'offerta economica

Per i criteri qualitativi per i quali si prevede l'attribuzione di punteggi discrezionali (D), nella formula 20.4 vengono inseriti i punteggi ottenuti dal concorrente i-esimo dopo la prima riparametrazione (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato.



Invece per i coefficienti relativi ai criteri tabellari e per quelli di natura quantitativa la cui formula consenta l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore, come per il criterio dell'offerta economica, non si effettueranno riparametrazioni (pertanto i relativi punteggi inseriti nella formula 20.4 non presentano l'inciso riparam.).

20.4.1 Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ammesso ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica esclusivamente ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte per lo stesso criterio, un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà rifeffettuata al livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso potrebbe anche verificarsi la situazione in cui in un criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione ad esso il punteggio massimo.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse.

20.4.2 Precisazioni rispetto al Bando tipo ANAC n. 1

Con riferimento alla prima riparametrazione si precisa che saranno riparametrati solo i coefficienti attribuiti ai criteri di natura qualitativa [criteri discrezionali (D)].

Tramite il meccanismo di riparametrazione sopra indicato si risponde all'opportunità di creare un equilibrio fra i punteggi delle offerte tecniche e quelli delle offerte economiche la cui formula, indicata al paragrafo 20.3, attribuisce sempre alla migliore offerta (quella con il maggior ribasso percentuale) il coefficiente 1 e quindi il punteggio massimo stabilito per il criterio dell'offerta economica.

Si precisa, inoltre, che non saranno oggetto di riparametrazione e non entreranno nella graduatoria finale le offerte:

- escluse dopo la fase di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A;

- escluse per non aver superato la soglia di sbarramento, laddove prevista, dopo la fase di valutazione delle offerte tecniche contenute nelle buste B;
- escluse in fase di apertura delle buste C contenenti le offerte economiche (ad esempio, per mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendale o dei costi della manodopera o per mancata od irregolare sottoscrizione).

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Si precisa anche che, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste "C" (perché, ad esempio, non abbia indicato gli oneri della sicurezza aziendale o i costi della manodopera oppure non abbia correttamente sottoscritto l'offerta, oppure venga escluso in una fase successiva, ma in ogni caso prima dell'adozione della determina di aggiudicazione, come ad es. in caso di esclusione per anomalia da parte del RUP oppure qualora, in sede di verifica dei requisiti della prima in graduatoria, si riscontri la sussistenza di una causa di esclusione) si effettuerà una nuova riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche inserite nelle buste B) escludendo dai calcoli l'offerta esclusa, la quale non rientrerà, naturalmente, nemmeno nei calcoli dei coefficienti da attribuirsi alle offerte economiche e, comunque, in tutti quelli da effettuarsi per la determinazione della graduatoria finale di cui alla formula [20.4], compresi i calcoli dei punteggi dei criteri /eventuali sub-criteri quantitativi (Q).

20.4.3 Consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che la graduatoria finale formata in base alla formula [18.4] di cui sopra si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la determinazione di aggiudicazione, sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. Quindi, eventuali esclusioni di offerte disposte per qualsiasi ragione successivamente ad essa non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata. Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a pronunce giurisdizionali) non si ricalcherà la graduatoria ma ci si limiterà ad uno scorrimento della stessa.



L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nei precedenti paragrafi i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali determinati dal ribasso offerto che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

Articolo 21

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse, nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.



Si precisa che, anche se la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale appalti,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara, al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono due sedute pubbliche con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea. In particolare si svolgeranno in seduta pubblica: la prima seduta del Seggio di gara di “apertura” (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e l'ultima seduta da parte della commissione giudicatrice di “apertura” delle buste contenenti le offerte economiche e di formazione della graduatoria.

Non si svolgeranno sedute pubbliche, con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale appalti. Inoltre - al fine di snellire le operazioni di gara la seduta della commissione giudicatrice di apertura delle buste telematiche B) contenenti le offerte tecniche si svolgerà in seduta riservata, in quanto, per le ragioni sopra esposte, la piattaforma telematica garantisce pienamente la tracciabilità delle operazioni di gara e l'intangibilità dei documenti di offerta presentati dai concorrenti.

Nel presente documento e a seguire la terminologia “Seggio di Gara” è equivalente a “Commissione di gara” e “Commissione giudicatrice”.

Il Seggio di gara, costituito così come disciplinato al paragrafo 22, si riunirà in seduta pubblica il giorno 08/09/2021, alle ore 09:00 presso il Comune di BAGHERIA – Direzione V – Palazzo Butera.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma telematica.



La seduta pubblica nel corso della quale si “apriranno” le buste contenenti le offerte economiche, si svolgerà nel luogo e nel giorno indicato tramite piattaforma telematica con almeno 2 giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell’operatore economico, ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il Seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate e procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 16;

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Articolo 22

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii. e al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di BAGHERIA la procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara così costituito:

- dal dirigente del Servizio competente per materia o suo sostituto in caso di impossibilità che ricoprirà il ruolo di Presidente del seggio di gara;
- da due componenti sorteggiati dall'albo U.RE.GA. di cui all'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011 (esperto tematico ed esperto giuridico).

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, stante quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 32/2019 c.d. decreto "Sblocca Cantieri", convertito in legge dalla Legge 55/2019, con il quale si dispone che fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l'art. 77, comma 3, del codice relativo all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all' Albo dei Commissari, di cui all'art. 78 del codice, istituito presso l'ANAC.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Articolo 23

APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta



tecnica e, preliminarmente, verificherà la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 20.4.1.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento (se prevista dal disciplinare di gara) – e li comunica al RUP che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Ai fini del superamento o meno della soglia di sbarramento si prenderanno in considerazione i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice prima della riparametrazione.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.].

Nella medesima seduta pubblica la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione e all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la

commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- violazione del principio di segretezza delle offerte economiche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 24

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per PEC al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.



Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si segnala che qualora il concorrente primo in graduatoria non risponda, in sede di eventuale verifica di congruità, alla richiesta di giustificazione dell'offerta, tale comportamento sarà ritenuto dalla Stazione appaltante lesivo della garanzia di trasparenza e correttezza della gara. Il comportamento omissivo potrebbe infatti essere strumentale ad una modifica della graduatoria e/o allo scorrimento della stessa a favore di altro concorrente in una fase in cui le offerte economiche sono già tutte note. Tale comportamento – che sostanzialmente verrà equiparato alla volontà di sottrarsi all'impegno preso con la presentazione dell'offerta ed al mantenimento della stessa per il termine stabilito nei documenti di gara – sarà sanzionato con l'escussione della garanzia provvisoria e, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità del caso, anche segnalazioni alle autorità competenti (Procura della Repubblica e ANAC).

Articolo 25

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione al dirigente competente in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice, nonché l'elenco degli Operatori Economici ammessi ed esclusi, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.



La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima che l'aggiudicazione sia dichiarata efficace, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

In proposito è fatto obbligo all'operatore nei cui confronti verrà formulata la proposta di aggiudicazione di fornire tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – prima dell'aggiudicazione - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante.

Le spiegazioni e giustificazioni che gli operatori economici saranno chiamati a produrre con riferimento alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del codice, atterranno non solo alla mera indicazione dei costi orari della manodopera in relazione ai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e quindi al rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art. 23, comma



16 del codice, ma anche specificamente agli indici di produttività che l'operatore economico ha previsto con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto con più alta intensità di manodopera. In particolare,

l'operatore economico prima dell'aggiudicazione non dovrà limitarsi a dimostrare che il personale sarà retribuito in misura non inferiore ai minimi salariali retributivi dovuti, ma anche che le ore/uomo previste ed utilizzate per il conteggio del costo della manodopera indicato nell'offerta economica siano adeguate alle prestazioni da eseguire in relazione all'organizzazione aziendale, ai mezzi, macchinari, strumenti disponibili e, complessivamente, ai livelli di produttività che l'operatore economico sarà in grado di garantire in modo tale da garantire che gli obblighi normativi sul rispetto dei costi della manodopera non vengano elusi tramite una sottostima dei tempi di impiego del personale stesso. Qualora le spiegazioni e giustificazioni prodotte dall'operatore economico riguardo al rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del codice siano ritenuti dal RUP inadeguate o insufficienti l'operatore economico stesso dovrà produrre ulteriori chiarimenti entro termine perentorio di 2 giorni. La stazione appaltante, su proposta del RUP, escluderà le offerte in relazione alle quali non siano state prodotte adeguate spiegazioni e giustificazioni relativamente ai costi della manodopera indicati nelle offerte stesse unitamente all'offerta economica.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e del possesso dei requisiti prescritti (di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, l'aggiudicazione deve avvenire entro 6 mesi dalla trasmissione del bando alla GUUE.

25.1 Consolidamento della graduatoria

Coerentemente a quanto già indicato al precedente paragrafo 18.4 e con riferimento all'applicazione in via analogica della disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante.

25.2 Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 160 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, in virtù del quale "L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (=sessanta) giorni". Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legge di cui sopra, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di



esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante con modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (=sessanta) giorni dall'aggiudicazione. A tale importo si dovranno sommare poi le spese per la post-informazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Inoltre, sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

La stipulazione del contratto pertanto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

- a) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- b) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- c) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- d) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dal CSA;



e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, entro il termine di 15 giorni dalla lettera di richiesta; (solitamente richiediamo successivamente alla stipula la corresponsione di dette somme giacché l'O.E. aggiudicatario dovrà sostenere anche gli oneri relativi alla pubblicazione dell'esito di gara)

f) pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di 15 giorni dalla lettera di richiesta;

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati: - della garanzia definitiva di cui al precedente punto b); - della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto c) e della comunicazione di cui al precedente punto c1; - della polizza assicurativa di cui al precedente punto d), se non immediatamente sanata, entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto f) potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

In applicazione di quanto previsto dall'art 1 comma 13 del DL 95/2012 e ss. mm. ii. la stazione appaltante avrà diritto di recedere dal contratto sottoscritto, secondo le modalità specificate nella disposizione citata, qualora successivamente alla stipula del contratto stesso siano stipulate da Consip SpA, ai sensi dell'art 26 comma 1 della legge 213/12/1999 n. 488, convenzioni aventi parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'aggiudicatario e lo stesso non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche di contratto.

Qualora nel periodo successivo alla pubblicazione del presente disciplinare di gara e fino alla stipula del contratto Consip SpA stipulino o attivino convenzioni o accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura in appalto con parametri qualità/prezzo o caratteristiche migliorative rispetto a quanto posto in gara, la Stazione Appaltante procederà in autotutela alla revoca degli atti di gara, ivi compresa l'eventuale aggiudicazione. In tale caso non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo né ai concorrenti né all'eventuale aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere a revoca dell'aggiudicazione qualora l'aggiudicazione, in base all'offerta presentata, risulti comunque migliorativa rispetto alle condizioni di convenzione.



Articolo 25

CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non opera la clausola sociale. Si rammenta che prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

Articolo 26

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di BAGHERIA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 27

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito «Regolamento») e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205), nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

27.1 Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in



adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

27.2 Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici o di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e reati (cd. "giudiziari") di cui all'art.

10 del Regolamento. Non vengono richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

27.3 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

27.4 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge. In tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento.

27.5 Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione, a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

27.6 Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

27.7 Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del



Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

27.8 Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è il Comune di BAGHERIA, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è il Dott. Marco La Diega.

27.8 Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalità sopra descritte.

BAGHERIA, 28/07/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ciro Raspanti

firma autografa a mezzo stampa

ex art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/1993